



Interventi per il settore ittico

A.C. 338 e abb.

Dossier n° 189 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
21 marzo 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	338 e abb.
Titolo:	Interventi per il settore ittico
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	29
Date:	
adozione quale testo base:	6 ottobre 2015
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

Il nuovo testo unificato recante interventi per il settore ittico, come risultante dalle modifiche approvate, si compone di **29 articoli**.

L'**art. 1** indica le **finalità** del provvedimento consistenti:

- nell'incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche;
- nel sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.

Ai fini della semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, l'**art. 2** attribuisce al Governo una **delega** ad adottare un apposito **testo unico**, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ridefinire, integrare e coordinare l'intero quadro normativo riguardante il settore.

L'**art. 3** istituisce, a partire dal 2017, il **Fondo per lo sviluppo della filiera ittica**, alimentato con le risorse derivati dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva e disciplinato dal successivo articolo 21.

Il Fondo sarà finalizzato a una serie di **interventi**, che saranno concretamente individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni due anni.

Gli interventi dovranno essere finalizzati a:

- la realizzazione degli **investimenti** nelle imprese del settore ittico per incrementare l'innovazione, la competitività e l'efficienza aziendale, con priorità per la pesca sostenibile e selettiva;
- le **ristrutturazioni** finanziarie e produttive delle imprese in difficoltà;
- la costituzione di **società** miste, di **tutoraggi** nell'avvio dell'attività e l'erogazione di prestiti partecipativi;
- gli interventi per lo sviluppo della tecnologia, per favorire l'accesso al credito e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Vengono destinate specifiche risorse finanziarie a favore degli imprenditori ittici, singoli, associati o costituiti in organizzazioni dei produttori della pesca e dell'acquacoltura (**comma 1 dell'articolo 4**) per la realizzazione di programmi volti:

- alla tracciabilità dei prodotti ittici e alla valorizzazione della qualità;
- alla promozione delle produzioni nazionali;
- alla promozione dell'aggiornamento professionale e della formazione continua e permanente.

Con i **commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 4** viene disposto che al settore della pesca si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'**impresa familiare** di cui all'art. 230-*bis* del codice civile; i soggetti legati da vincolo familiare ai sensi del medesimo articolo che svolgono attività amministrativa, di lavorazione e di commercializzazione del pescato potranno iscriversi alla **previdenza speciale** prevista per i lavoratori della pesca.

Si prevede, poi, che nell'ambito della **programmazione negoziata (art. 5)** debbano essere definiti gli obiettivi strategici da conseguire nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine il CIPE è chiamato ad individuare una **quota** delle risorse ivi previste da destinare al settore; **il 30%** delle stesse deve essere destinato alla realizzazione di nuovi **contratti di programma** nel settore.

L'**art. 6** sostituisce l'articolo 4 del Dlgs 226/2001, definendo nuovamente cosa debba intendersi per **distretti di pesca**.

Essi devono essere istituiti con decreto del MIPAAF sulla base di **aree marine omogenee** dal punto di vista ecosistemico.

Tali distretti sono chiamati a:

- sostenere azioni a favore di pratiche di pesca sostenibili;
- valorizzare i sistemi produttivi locali;
- promuovere la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali.

Il provvedimento prevede, poi, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa dare **incarico**, con apposita **convenzione**, ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (**CASP**) per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca (**art. 7**).

Secondo l'**art. 8**, le funzioni attinenti alla **cooperazione** ed all'**associazionismo** possono essere svolte attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Secondo quanto prescritto dall'**art. 9**, nell'ambito delle **risorse che lo Stato trasferisce alle regioni**, una quota non inferiore del **30 per cento** deve essere riservata al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Sulla **licenza di pesca**, l'**art.10** prevede, tra l'altro, che la **tassa di concessione governativa** sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza; viene ammesso il pagamento tardivo, oltre il termine di scadenza, ed entro i sei mesi successivi, in tal caso con l'applicazione di una sovrattassa del 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

L'**art. 11** dispone norme sull'uso di **cassette standard** per i prodotti della pesca, nonché l'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando quale strumento di identificazione un **codice a barre** o un **QR-code**.

L'**art. 12** estende ai settori della professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative di sostegno all'**imprenditoria nelle aree di sviluppo** di cui alla legge n.144/1999.

L'**art. 13** prevede che le disposizioni sulla **cassa integrazione** si applichino anche al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavorativi delle cooperative della piccola pesca di aziende e società cooperative che occupano **meno di sei dipendenti**.

Gli articoli **14, 15 e 16** contengono norme in tema di **razionalizzazione fiscale e tributaria**.

Il comma 1 dell'art. 14 prevede che le imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari nonché le imprese esercenti attività connesse, applichino il **regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/1972**, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dal D.L.gs 4/2012 (artt. 2, comma 3, e 3, comma 3).

Il comma 2 prevede che, nelle more di applicazione degli studi di settore, per i periodi di imposta 2016-2017, le medesime imprese di cui al comma 1:

- hanno facoltà di applicare il **regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi**, senza alcuna limitazione del volume di affari;
- apportano una **riduzione del reddito imponibile** derivante dai parametri di cui all'art. 3, co. da 181 a 189 della L. n.549/1995, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, in misura pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione dell'impresa, siano essi in uso o in proprietà;
- applicano un'aliquota **IRAP pari nella misura dell'1,9 %**.

L'**art. 15** esenta le **indennità e i premi per arresto definitivo** dal calcolo per la formazione del valore della produzione netta.

L'**art. 16** prevede l'esenzione dall'**imposta di bollo** anche degli atti e documenti relativi ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

L'**art. 17** fornisce, al fine di adeguare le norme contenute nel regolamento del MIPAAF di cui al D.M. 293/1999, una nuova definizione di **pesca-turismo e di ittiturismo**.

Rientrano nella prima categoria le attività l'osservazione dell'attività di pesca professionale e sportiva praticata con gli attrezzi specificamente indicati e lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero. Le predette iniziative possono essere svolte anche nei giorni festivi, nei limiti di distanza dalla costa indicati dalla concessione della guardia costiera. E' consentito lo sbarco dei turisti in un luogo diverso da quello di imbarco, qualora l'attività sia parte di un'articolata offerta turistica. E' autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnato da persone di maggiore età.

E' considerata attività di **ittiturismo** quella finalizzata all'ospitalità e allo svolgimento di attività ricreative, didattiche, culturali e di servizi, destinate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.

L'**art. 18** reca talune **misure di semplificazione e di collaudo**, prevedendo che:

- il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo elabori le linee guida cui devono attenersi le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo;
- alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca ravvicinata entro le 40 miglia dalla costa si applichi il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera (D.M. 05/08/2002, n. 218), nonché le prescrizioni ivi previste relative alle modalità di tenuta dei mezzi di salvataggio.

In tema di raccolta dei **rifiuti (art.19)**, si prevede che nei porti dove non sia presente un impianto di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, imponendo a tali soggetti l'adesione al SISTRI. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a predisporre progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

L'**art. 20** prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano **vendere direttamente** al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, come anche i prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale. Non possono esercitare tale attività gli imprenditori ittici e gli amministratori di società che abbiano riportato, nell'esercizio della stessa attività, condanna con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità.

Nelle **Commissioni di riserva delle aree marine protette** viene prevista una rappresentanza, senza diritto di voto, delle associazioni di pesca (**art. 21**).

In tema di **pesca non professionale** si prevede :

- che la pratica sportiva possa svolgersi dietro pagamento di un tributo annuale pari a 20 euro, se svolta con imbarcazioni a motore, e pari a 10 euro negli altri casi (**art. 22**). I proventi derivanti dal pagamento del contributo sono destinati, in parte (60 per cento), al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, in parte (30 %) al finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto, ed in ultima parte, per una quota del 10%, alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI;
- una ulteriore delega per il **riordino delle norme sugli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva(art. 23)**.

Il **rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura** può essere presentato nelle forme e nei termini dell'**autocertificazione** qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione modifiche alle opere di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente (**art. 24**). L'Amministrazione competente ha 90 giorni per effettuare le verifiche e altri 10 giorni successivi per rilasciare la concessione, che può essere subordinata alla sanatoria di eventuali carenze riscontrate.

Allo stesso modo il **rinnovo delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di acquacoltura** può essere richiesto nelle forme e nei termini dell'autocertificazione (**art. 25**) qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture e vasche di allevamento, con l'Amministrazione procedente che ha 60 giorni di tempo per completare la procedura di autorizzazione.

L'**art. 26** prevede che i **concessionari di derivazione di acqua pubblica** a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione per produrre energia elettrica. Include, quindi, tali imprese tra quelle c.d. "energivore".

Per quanto concerne i **canoni concessori per le attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura**, nonché per la realizzazione di manufatti per la lavorazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle imprese concessionarie, viene disposta l'applicazione a tutte le imprese degli importi del **canone** previsto a legislazione vigente, aggiornato agli indici ISTAT (**art. 27**).

L'**art. 28** ripristina l'**operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura**, che viene integrata nella sua composizione prevedendo la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

Sulla **pesca del tonno rosso (art. 29)**, si prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 201, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (**TAC**) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 venga ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento.

Viene, quindi, fissato il termine di 30 giorni dall'approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT, per l'adozione di un decreto del MIPAAF che ripartisca tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, con riserva di un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL). Il provvedimento tiene conto altresì delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

Relazioni allegare o richieste

Il testo unificato è frutto della sintesi delle diverse proposte di legge presentate in materia (C.338, 339, 521 e 1124), ognuna corredata della propria relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La giurisprudenza costituzionale, pronunciandosi sull'assetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e le regioni dopo la riforma del Titolo V, ha rilevato che nella **materia "pesca"** è riscontrabile la sussistenza di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico in ragione dei principi di **sviluppo sostenibile** e di pesca responsabile, al fine di coniugare le **attività economiche** di settore con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi.

Se, quindi, la materia è considerata oggetto della **potestà legislativa residuale delle regioni**, la **complessità e la rilevanza delle attività** in cui essa si estrinseca giustifica l'**intervento statale**.

La Corte ha, quindi, ritenuto che assume, in definitiva, peculiare rilievo l'applicazione del **principio di prevalenza** tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di **leale collaborazione**, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.

In particolare, con la **sentenza n. 213 del 2006**, la Corte ha ribadito (riprendendo quanto affermato nella sentenza n. 370 del 2003) l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni «per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost.». D'altro canto, la complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia, perché concernono posizioni non omogenee ricomprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa; «in siffatti casi di concorso di competenze deve, pertanto, farsi applicazione, secondo le peculiarità dell'intreccio di discipline, del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e del principio di leale cooperazione» (**sentenza n. 231 del 2005**).

La pesca, pertanto, costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono **interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali**, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.

A ciò va aggiunto che per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.

L'analisi dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziale in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.

L'**art. 3** istituisce il **Fondo per lo sviluppo della filiera ittica**, finalizzato ad una serie di interventi, che saranno individuati con decreto del MIPAAF da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e,

successivamente, con cadenza periodica (ogni due anni), sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.

Tale Commissione viene ripristinata dall'art. 28 del testo, che prevede che "la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Fanno parte della Commissione due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute".

Riguardo alla composizione della suddetta Commissione si ricorda che l'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 prevede che sia presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, e composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri: due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura; un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un dirigente del Ministero della salute; un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze; un dirigente del Ministero delle attività produttive; un dirigente del Ministero della difesa; un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello; quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni **designati dalla Conferenza** permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative; quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative; due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative; un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative; sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999](#) del Consiglio; due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali; un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In base al citato art. 3 la Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

Riguardo alla formulazione del citato art. 28 andrebbe valutata l'opportunità di richiamare espressamente l'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, oltre che riguardo alle funzioni, anche relativamente alla composizione della Commissione (cui si aggiungono i due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute espressamente previsti nel testo), se si intende fare riferimento a tale composizione.

Riguardo alla giurisprudenza costituzionale che può venire in rilievo rispetto alla formulazione dell'art. 3 del testo, si ricorda che con la **sentenza n. 213 del 2006** la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione del comma 29 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui **non fa applicazione del principio di leale collaborazione, nella forma dell'intesa con la Conferenza** Stato-regioni, così come il comma 30 del medesimo art. 4, data la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza nella fase di approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004 e nella consequenziale ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari tipi di impiego.

La Corte costituzionale ha in particolare evidenziato che la disposizione dell'art. 4, comma 29, stabilisce che gli interventi in favore del settore ittico, di cui alla legge n. 41 del 1982 «sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali». Orbene, la richiamata Parte IV del Piano **ripartisce** tra lo Stato e le Regioni **le risorse** finanziarie per i diversi settori di intervento che **sono riconducibili sia a competenze statali, sia a competenze regionali**.

Inoltre, l'art. 69, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha prorogato sino al 31 dicembre 2003 il periodo di vigenza del Piano in questione, disponendo un rifinanziamento che, ad avviso della Corte, va ad incidere su ambiti di competenza statale ma anche su ambiti di competenza regionale: sussistono dunque "sufficienti elementi per ritenere che un intervento finanziario così complesso ed articolato può giustificare, a norma dell'art. 118, primo comma, Cost., l'allocazione delle relative funzioni ad un livello unitario che, nella specie, è quello dello Stato. Nondimeno, sarebbe stato egualmente necessario, in ragione del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari tipi di impiego, mediante intesa".

La previsione del citato art. 3 prevede il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, di cui fanno parte anche rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-

regioni (v. *supra*). *Alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla materia appare peraltro opportuno valutare l'esigenza di prevedere che l'individuazione degli interventi cui sarà destinato il Fondo di cui all'art. 3 avvenga anche con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, analogamente a quanto previsto, ad esempio, all'art. 6 sui distretti della pesca (in cui è previsto che sia sentita la Conferenza Stato-regioni e la citata Commissione consultiva).*

Riguardo ai distretti di pesca si ricorda che con la **sentenza n. 213 del 2006** la Corte costituzionale ha esaminato l'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale delle Marche 13 maggio 2004, n. 11, che indica tra i contenuti del Piano regionale l'articolazione territoriale dei **distretti di pesca** «intesi non come confine ma come regolamentazione dell'attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi operano». La Corte, dopo avere ricordato che i distretti di pesca sono disciplinati dall'art. 4 del d.lgs. n. 226 del 2001, «al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità», ha ritenuto "immune da censure la disposizione impugnata, che opera comunque nell'ambito della pianificazione regionale, e non si sovrappone alle competenze statali disciplinate dal suddetto art. 4".

L'**art. 9** prevede che, nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, non meno del 30 per cento delle medesime risorse **sia riservato** al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'art. 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata, i quali "possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza" (sentenze n. 118 del 2015; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 254 del 2013, n. 168 del 2009, nn. 168, 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005).

La disposizione dell'art. 9 deve essere pertanto valutata alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 3 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, dovranno essere individuati gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.

L'art. 6, co. 1, stabilisce che i distretti ittici siano individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate; il comma 2 prevede che i criteri di identificazione, delimitazione e gestione degli stessi distretti nonché le attribuzioni ad essi di specifiche competenze siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria.

L'art. 7 prevede, al comma 3, che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura.

L'art. 10, comma 3, rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione delle modalità per il rilascio delle licenze di pesca.

L'art. 12, co.2, rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei destinatari degli interventi in materia di programmazione negoziata.

L'art. 13, co.3, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole, vengano definite le modalità di attuazione dell'estensione della cassa integrazione alle aziende e cooperative della pesca che occupano meno di sei dipendenti.

L'art. 17 individua i principi e criteri direttivi in base ai quali il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede a modificare il decreto n.293/1999 in materia di pesca-turismo ed ittiturismo.

L'art. 22, co. 3, rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità di pagamento del contributo annuale da parte di coloro che esercitano la pesca sportiva.

L'art. 29 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la ripartizione tra i vari sistemi di pesca della quota di cattura del tonno rosso assegnata annualmente all'Italia.

cost189	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.